

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 717}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LENTI, BOGHETTA, DE CESARIS, MALENTACCHI,
BONATO, VALPIANA, MORONI, PISAPIA, MELONI,
DE MURTAS, NARDINI, GALDELLI**

Norme per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
ai cittadini invalidi

Presentata il 10 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per i portatori di *handicap* la realizzazione del diritto alla casa spesso subisce bruschi e inspiegabili arresti. Con la presente proposta di legge intendiamo sancire in maniera chiara che tutti gli interventi di edilizia economica e popolare devono prevedere precedenza e agevolazioni economiche per tutti quei cittadini con una invalidità superiore al 66 per cento. Spesso è successo che portatori

di *handicap*, pur partecipando con diritto a bandi di assegnazione per alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata si siano visti letteralmente scippare il diritto alla assegnazione di un alloggio, o peggio che nessun alloggio era previsto per portatori di *handicap*. Tutto ciò è grave e rappresenta una vera e propria lesione di uno dei diritti principali della persona: quello alla casa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I cittadini che siano riconosciuti invalidi ai sensi della normativa vigente, con una invalidità permanente non inferiore al 66 per cento e che abbiano un reddito non superiore a quello previsto per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica per gli immobili costruiti o recuperati da comuni, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP), e quello previsto per l'accesso all'edilizia agevolata per gli immobili costruiti da cooperative e imprese di costruzione, hanno diritto di precedenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica o di proprietà di enti pubblici e godono di facilitazioni economiche per l'acquisto della prima casa.

2. I bandi di assegnazione di alloggi di edilizia pubblica e di alloggi da parte di enti pubblici ed imprese di assicurazione di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, in contrasto con le disposizioni di cui alla presente legge, sono ritenuti nulli.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Ministro del bilancio e della programmazione economica e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto stabilisce i criteri e le modalità di formulazione delle graduatorie e dei bandi di concorso e determina le agevolazioni di cui alla presente legge.